



REGOLAMENTO

(Approvato dal COA Genova nella Riunione del 26/03/2026 e come da modifiche del 21/05/2026)

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
SEZIONE II – ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO	3
ART. 2 – RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ORGANISMO.....	3
ART. 3 - IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO.....	3
ART. 4 - LA SEGRETERIA	3
ART. 4 BIS – TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI E GESTIONE DEI DATI.....	4
SEZIONE III –ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	5
ART. 5 – DOMANDA DI MEDIAZIONE	5
ART. 6 – ADESIONE ALLA MEDIAZIONE.....	6
ART. 7 – ISTANZA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA	6
ART. 8 – INFORMAZIONI SULLE CONSEGUENZE PROCESSUALI	7
SEZIONE IV – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 9 - SEDE DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 10 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	8
ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE.....	8
ART. 11 BIS – RINVII, PROROGHE DEGLI INCONTRI	10
ART. 12 – LA MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA	10
ART. 13 – LA MEDIAZIONE CON MODALITÀ DA REMOTO	11
ART. 14- DURATA DEL PROCEDIMENTO.....	11
ART. 15 - RISERVATEZZA.....	12
ART. 16 - PROPOSTA DEL MEDIATORE	12
ART. 17 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	13
SEZIONE V – IL MEDIATORE.....	14
ART. 18 - DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE	14
ART. 19 - FUNZIONI E COMPITI DEL MEDIATORE.....	15
ART. 20- OBBLIGHI DEL MEDIATORE, INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTI DI INTERESSE	15
ART. 21 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI.....	17
ART. 22 - FORMAZIONE DEI MEDIATORI	17
SEZIONE VI – ASPETTI ECONOMICI.....	19
ART. 23 - VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE.....	19
ART. 24 – INDENNITÀ	19
ART. 25 – RATEIZZAZIONE DELLE INDENNITÀ	20
ART. 26 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.....	21
SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI	23
ART. 27 – NORME FINALI.....	23



SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1.** Il presente Regolamento disciplina la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. 28/2010.
- 2.** Il Regolamento si applica alle mediazioni volontarie, obbligatorie, delegate, da clausola contrattuale o previste da leggi speciali, in quanto compatibile.
- 3.** Per quanto non previsto, si applicano le norme vigenti e le prassi approvate dall'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Genova (da ora Organismo o OdMF).
- 4.** Ogni riferimento al D.lgs. 28/2010 si intende riferito al testo vigente, incluse le modifiche del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e del D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.



SEZIONE II – ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO

Art. 2 – Rappresentanza legale dell'Organismo

1. La rappresentanza legale dell'Organismo compete in via esclusiva al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova in carica pro tempore.

Art. 3 - Il Responsabile dell'Organismo

1. Il Responsabile dell'Organismo esercita poteri di supervisione e gestione ordinaria con le seguenti facoltà:

- a) autorizzare dilazioni o rateizzazioni delle indennità che non comportino rinuncia al credito, nei limiti previsti dall'art. 13-bis del presente Regolamento e dalle circolari interne approvate dal Consiglio dell'Ordine;
- b) adottare misure organizzative immediate per garantire la continuità della procedura;
- c) esaminare le segnalazioni dei mediatori relative a criticità economiche (mancati versamenti, richieste di restituzione, recessi unilaterali) e valutare l'opportunità di sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dell'Ordine;
- d) rideterminare il valore della lite su segnalazione del mediatore o su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente Regolamento, con conseguente ricalcolo delle indennità dovute;
- e) esaminare le segnalazioni dei mediatori e valutare l'opportunità di sottoporre la questione al Presidente del COA

2. Ogni decisione che comporti rinuncia, restituzione o riduzione delle indennità dovute all'Organismo deve essere sottoposta dal Responsabile al Direttivo, che la trasmette al Presidente del Consiglio dell'Ordine per la decisione definitiva.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Responsabile redige una relazione istruttoria contenente:

- a) descrizione della fattispecie e delle ragioni della richiesta di rinuncia / restituzione / riduzione;
- b) valore economico della controversia e delle indennità in contestazione;
- c) eventuali precedenti analoghi e soluzioni adottate;
- d) valutazione delle possibili soluzioni, con indicazione dei profili giuridici ed economici;
- e) proposta motivata del Responsabile.

4. Il Responsabile trasmette la relazione istruttoria al Presidente del Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione del mediatore o della Segreteria. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine decide entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della relazione, sentito, se necessario, il parere del Direttivo.

5. Fino alla decisione definitiva di cui al comma 4, l'obbligo di pagamento delle indennità rimane fermo e la procedura di mediazione rimane aperta, salvo che la parte non manifesti volontà di interrompere la mediazione per altri motivi, nel qual caso il procedimento si conclude con verbale di mancato accordo e l'Organismo conserva il diritto di agire per il recupero delle somme dovute.

6. La rappresentanza legale dell'Organismo spetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova mentre la facoltà di disporre rinunce, restituzioni o riduzioni delle indennità competono esclusivamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Art. 4 - La Segreteria

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione e tiene il registro informatico dei procedimenti, in conformità al DM 150/2023.



2. Nel registro informatico sono annotati: numero d'ordine progressivo, dati identificativi delle parti, oggetto della controversia, mediatore designato, durata del procedimento e relativo esito, eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, eventuale rifiuto a tale proposta, verbale di conciliazione, verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, accordo di conciliazione o verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.
3. Su richiesta delle parti, la Segreteria, previo pagamento delle spese vive, rilascia copia dei verbali e degli atti accessibili.
4. La Segreteria verifica la regolarità della domanda e del pagamento delle indennità, procede all'iscrizione del procedimento ed invia le comunicazioni alle parti.
5. La Segreteria provvede ai sensi del primo comma art. 8 D.lgs. n. 28/2010 ss.mm. a comunicare nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - b) alla parte chiamata o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 7 (sette) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale.
6. La Segreteria provvede quindi a comunicare alle parti chiamate l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 28/2010. Resta ferma la facoltà della parte istante di provvedere autonomamente alla comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione della prescrizione e dell'impedimento della decadenza ai sensi della seconda parte del comma 2 art. 8 D.lgs. n.28/2010
7. In caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o da remoto, la Segreteria, a seguito della comunicazione inviata dalla parte, comunica, qualora non provveda il mediatore incaricato, il link necessario per accedere alla stanza virtuale;
8. Nel caso di procedimenti di mediazione obbligatoria per le quali è prevista la condizione di procedibilità, in caso di mancato pagamento delle indennità, si procederà comunque alla registrazione della procedura, fermo il diritto di esigere e recuperare le spese ed indennità dovute;
9. Nei casi di mediazione facoltativa, la Segreteria in caso di mancata adesione della parte chiamata provvederà all'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione scritta alla parte istante, salvo che quest'ultima non insista per partecipare comunque all'incontro con il mediatore.

Art. 4 bis – Trasparenza, accesso agli atti e gestione dei dati

1. La gestione dei dati personali avviene secondo il DM 150/2023 e il Regolamento UE 2016/679, garantendo riservatezza, integrità e sicurezza dei dati;
2. È garantito alle parti il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, previa richiesta anche informatica rivolta alla Segreteria. Gli atti depositati nelle sessioni separate restano accessibili esclusivamente alla parte depositante, salvo espresso consenso della stessa. Il rilascio di copie analogiche o digitali è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione eventualmente previsti
3. La Segreteria assicura alle parti adeguata informazione su indennità, tariffario, criteri di calcolo e procedure interne, fin dal primo incontro.
4. Ogni eventuale modifica tariffaria o organizzativa viene pubblicata secondo gli obblighi del DM 150/2023.
5. I dati del procedimento di mediazione sono conservati per almeno tre anni dalla conclusione dello stesso, in conformità all'art. 47, comma 4, del DM 150/2023



SEZIONE III – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 5 – Domanda di mediazione

1. La domanda che la parte o le parti intendono promuovere presso l'OdMF è depositata mediante la piattaforma telematica in uso presso l'Organismo, come specifica al successivo punto 5, con l'utilizzo del modulo predisposto dall'Organismo e sottoscritta dalla parte o dal suo avvocato, munito di procura, mediante firma autografa o digitale.

2. La domanda di mediazione **deve** contenere:

- a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (codice fiscale e in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario) delle parti istanti e chiamate, nonché i loro recapiti (residenza o domicilio, anche quelli eventualmente digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni (con la precisazione che nelle mediazioni volontarie non è obbligatoria l'assistenza legale) di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse, le relative ragioni e l'oggetto della controversia;
- c) il valore della lite determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile;
- d) eventuali termini di prescrizione o decadenza.

3. La domanda **può** contenere altresì:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione inserita in un contratto o accordo negoziale;
- b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare l'indirizzo telematico (link) per il collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o da remoto;
- c) in caso di mediazione demandata dal giudice, indicare gli estremi dell'ordinanza e allegare agli atti il provvedimento di rinvio in mediazione;
- d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal COA territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice);
- e) l'eventuale indicazione del mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'organismo, in caso di domanda congiunta.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) il documento di identità della parte in corso di validità;
- b) in caso di persona giuridica, la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni;
- c) la procura per l'assistenza alla procedura di mediazione e in caso di assenza della parte, la delega alla rappresentanza ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 4bis D.lgs. 28/2010 ss.mm.;
- d) l'informativa privacy sottoscritta;
- e) la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro, calcolata secondo il tariffario adottato dall'Organismo;
- f) il contratto contenente la clausola di mediazione (in caso di mediazione contrattuale);
- g) il provvedimento giudiziario (in caso di mediazione delegata o demandata).

5. La parte può esprimere la volontà di svolgimento dell'incontro di mediazione in modalità telematica o con collegamento da remoto. La richiesta deve essere formulata successivamente per iscritto e trasmessa alla Segreteria a mezzo posta elettronica.

6. La domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione per mezzo del portale telematico utilizzato dall'Organismo ovvero, in caso di non operatività o non accessibilità dello stesso, con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, accesso diretto alla Segreteria).



7. Il deposito della domanda di mediazione nonché dell'adesione della parte invitata al procedimento, comporta l'accettazione del Regolamento e del Tariffario applicato dall'Organismo, nonché dell'obbligazione del pagamento delle spese, delle indennità di primo incontro e di quelle successive

Art. 6 – Adesione alla mediazione

1. La parte convocata comunica la propria adesione entro il primo incontro ed effettua il versamento delle indennità previste.

2. L'adesione alla mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (residenza o domicilio, anche quelli eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni (nelle mediazioni volontarie non è necessaria l'assistenza legale) di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse, le relative ragioni e l'oggetto della controversia;
- c) il valore della lite determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile;
- d) eventuali termini di prescrizione o decadenza.

3. All'adesione devono essere allegati:

- a) il documento di identità della parte in corso di validità;
- b) in caso di persona giuridica, la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni;
- c) la procura per l'assistenza alla procedura di mediazione e in caso di assenza della parte, la delega alla rappresentanza ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 4bis D.lgs. 28/2010 ss.mm.;
- d) l'informativa privacy sottoscritta;
- e) la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro, calcolata secondo il tariffario adottato dall'Organismo;

4. La parte può esprimere la volontà di svolgimento dell'incontro di mediazione in modalità telematica o con collegamento da remoto. La richiesta deve essere formulata successivamente per iscritto e trasmessa alla Segreteria a mezzo posta elettronica;

5. L'atto di adesione può contenere domanda riconvenzionale, con indicazione del relativo valore, nonché la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

6. L'atto di adesione può contenere **domanda riconvenzionale**, con indicazione del relativo valore. La presentazione di domanda riconvenzionale in sede di mediazione non costituisce condizione di procedibilità della stessa nell'eventuale successivo giudizio, ai sensi del principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 8452/2024. Il mediatore è comunque tenuto a valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti, comprese le domande riconvenzionali, al fine di ricercare una composizione integrale della controversia.

7. In caso di valori discordanti tra la domanda e l'adesione, la determinazione è effettuata dal Responsabile dell'Organismo secondo i criteri del DM 150/2023 e della circolare interna sulle indennità.

Art. 7 – Istanza di mediazione congiunta

1. Le parti possono presentare domanda congiunta sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dai loro avvocati con procura alla mediazione, utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione;

2. L'istanza deve avere il contenuto e gli allegati di cui all'art. 2 e 2 bis.

3. La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via posta elettronica certificata);



4. La domanda di adesione può contenere la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo di mediazione, qualora si opti per la scelta diretta anziché per quella casuale ordinariamente utilizzata dall'Organismo;
5. L'istanza può contenere l'indicazione dello svolgimento dell'incontro di mediazione in modalità telematica o con collegamento da remoto. La richiesta deve essere formulata successivamente per iscritto e trasmessa alla Segreteria a mezzo posta elettronica;
6. La domanda congiunta comporta accettazione del Regolamento, del tariffario e delle modalità di gestione economica.

Art. 8 – Informazioni sulle conseguenze processuali

1. L'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, informa l'assistito dell'obbligo di mediazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 28/2010 e delle conseguenze processuali ai sensi degli artt. 5, comma 2, 12-bis e 13 D.lgs. 28/2010.



SEZIONE IV – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Art. 9 - Sede del procedimento

1. Le procedure si svolgono presso la sede principale dall'Organismo, ovvero nella stanza virtuale in modalità telematica o da remoto, nel rispetto delle norme vigenti;
2. La Segreteria comunica alle parti luogo, data e modalità di svolgimento dell'incontro;
3. Il luogo di svolgimento è **derogabile** con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa comunicazione alla Segreteria e al Responsabile dell'Organismo, fermi i divieti imposti da norme, regolamenti e disposizioni deontologiche.

Art. 10 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, ascolta le parti congiuntamente o separatamente promuovendo il dialogo e la negoziazione. Può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore).
2. Per lo svolgimento del primo incontro, il mediatore garantisce una disponibilità non inferiore alle due ore previste dalla legge. Qualora ne ravvisi la necessità in ragione della complessità della controversia, del numero delle parti o della concreta possibilità di raggiungimento dell'accordo, il mediatore può protrarre l'incontro oltre tale durata nella medesima seduta e comunque nell'ambito della stessa giornata oppure disporre la prosecuzione del primo incontro in altra data, dandone comunicazione alla Segreteria ai fini delle annotazioni procedurali.
3. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore procede allo svolgimento del primo incontro con la parte istante anche in assenza di adesione o comparizione della parte chiamata in mediazione.
4. Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà atto nel verbale dei soggetti presenti e dell'eventuale mancata partecipazione di una o più parti.
5. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di prosecuzione della mediazione.
6. Ogni parte può richiedere un rinvio del primo incontro di mediazione soltanto a seguito del pagamento delle indennità di avvio dovute per il primo incontro di mediazione e, nel caso delle parti chiamate, soltanto a seguito dell'adesione al procedimento.
7. Le richieste di rinvio devono essere motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.
8. Quando la legge prevede un termine per la conclusione della procedura di mediazione, l'eventuale richiesta di proroga deve essere formulata congiuntamente da tutte le parti prima della sua scadenza.

Art. 11 - Modalità di svolgimento degli incontri di mediazione

1. Il mediatore dirige gli incontri senza formalità, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
3. La parte impossibilitata a presenziare può delegare un rappresentante che deve essere:
 - a) a conoscenza diretta e personale dei fatti oggetto della controversia;
 - b) munito di poteri sostanziali necessari per la composizione della controversia, compreso il potere di conciliare;
 - c) munito di delega per partecipare all'incontro ai sensi dell'art. 8 ai sensi del comma 4 e 4bis dell'art. 8 D.lgs. 28/2010. Il mediatore, ove necessario, chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. La mera procura alle liti non è sufficiente



per la partecipazione alla mediazione in luogo della parte, dovendo il delegato essere munito di specifica delega sostanziale non autenticata con poteri di conciliare.

4. Ogni incontro si conclude con la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale da parte del mediatore, delle parti e dei rispettivi difensori, nel quale sono attestati i soggetti intervenuti, le modalità di svolgimento e i principali fatti della procedura.

L'apposizione della firma sul verbale potrà avvenire in modalità analogica davanti al mediatore che certificherà la sottoscrizione oppure in modalità digitale PADES qualora l'incontro sia svolto ai sensi dell'art. 8 bis ovvero 8 ter comma 3 D.lgs. 28/2010;

5. Il primo incontro ha durata di due ore e si conclude con:

- verbale di conciliazione;
- verbale negativo di mancata conciliazione;
- decisione congiunta di proseguire;
- verbale negativo di mancata comparizione.

Qualora il mediatore ravvisi, in relazione alla complessità della controversia, al numero delle parti o alla concreta possibilità di raggiungimento dell'accordo, la necessità di proseguire il primo incontro, può fissarne la prosecuzione in altra data dandone comunicazione alla Segreteria.

6. L'incontro di mediazione si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore;

7. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 D.lgs.28/2010, l'incontro di mediazione si terrà anche in caso di mancata adesione della parte chiamata ed il verbale di mancata conciliazione redatto dal mediatore verrà depositato in Segreteria all'esito del primo incontro con la parte istante.

8. Gli incontri di mediazione si svolgono, preferibilmente, in presenza presso la sede dell'Organismo. Ciascuna parte può tuttavia richiedere che uno o più incontri si tengano da remoto, mediante collegamento audiovisivo o in modalità telematica. In tal caso, l'Organismo mette a disposizione una piattaforma idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari possibilità di accesso a tutti i partecipanti.

9. In caso di svolgimento dell'incontro in modalità telematica o con collegamento da remoto:

a) i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione, se non già depositato nel fascicolo della procedura;

b) i partecipanti devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni;

b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo;

c) le sessioni di mediazione avvengono tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento; le telecamere devono essere mantenute sempre attive e non devono essere oscurate; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;

d) il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate; se ne ravvisa la necessità, può interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;

e) i partecipanti sono sempre vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. Inoltre, è vietata qualsiasi forma di acquisizione audio o visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi, la presenza non dichiarata di



terzi estranei al procedimento nonché l'uso di dispositivi che possano compromettere riservatezza e sicurezza;

f) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;

g) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria o dal mediatore alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;

h) all'orario stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali";

i) all'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art.8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso;

l) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro;

10. È fatta salva la possibilità per le parti di poter stabilire concordemente e in qualsiasi momento, che la procedura di mediazione, nata come telematica o con collegamento da remoto, possa procedere con incontri in presenza o viceversa.

Art. 11 bis – Rinvii, proroghe degli incontri

1. Le richieste di rinvio della procedura devono essere motivate e sono valutate dal mediatore.

2. Il rinvio del primo incontro, prima del suo svolgimento, può essere disposto esclusivamente previa verifica dell'avvenuto pagamento delle indennità di avvio dovute e, per le parti chiamate, solo successivamente alla formale adesione alla procedura.

3. Quando la legge prevede un termine di durata della procedura, eventuali proroghe devono essere richieste congiuntamente dalle parti.

Art. 12 – La mediazione in modalità telematica

1. Ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010, la mediazione può svolgersi interamente con modalità telematiche quando tutte le parti vi consentono. Il **consenso** deve essere espresso per iscritto e può essere revocato in qualsiasi momento fino all'inizio del primo incontro.

2. Gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti da tutti i partecipanti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Ciascuna parte e difensore provvederà alla sottoscrizione del documento informatico nativo digitale, contenente il verbale e l'allegato accordo, mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

4. Il mediatore, ricevuto il documento, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, provvederà ad apporre la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo conserverà a norma di legge.

5. Qualora con l'accordo raggiunto le parti concludono uno dei contratti o compiono un atto previsto dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da pubblico ufficiale.



Art. 13 – La mediazione con modalità da remoto

1. Ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010, ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'Organismo di partecipare da remoto o in presenza. Non è necessario il consenso di tutte le parti per lo svolgimento degli incontri con modalità da remoto.

In ogni caso, l'Organismo garantisce a tutte le parti, anche a quelle che non hanno richiesto la modalità da remoto, la possibilità di partecipare in presenza presso la sede dell'Organismo.

2. La mediazione può svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate partecipanti all'incontro.

3. Gli incontri da remoto devono garantire:

a) la identificabilità delle parti, dei loro rappresentanti e degli avvocati;
b) la contestualità comunicativa, consentendo la presenza simultanea nella "stanza virtuale";

c) la sicurezza del collegamento e la protezione dei dati personali;

4. La Segreteria o il mediatore trasmette preventivamente alle parti il link di collegamento e le istruzioni tecniche, nonché eventuali codici di accesso;

5. Durante la mediazione da remoto è fatto divieto ai partecipanti di:

a) registrare audio o video degli incontri;

b) consentire la presenza non dichiarata di terzi;

c) utilizzare dispositivi che possano compromettere riservatezza e sicurezza.

6. In caso di problemi tecnici che impediscano la partecipazione o la continuità dell'incontro, il mediatore può:

a) sospendere brevemente l'incontro;

b) rinviarlo ad altra data;

c) convertirlo in incontro telematico ai sensi dell'art. 8-bis, previo accordo delle parti.

7. La sottoscrizione dei verbali redatti in mediazione da remoto avviene secondo quanto previsto dal comma 3 e 4 dell'art. 8 ter D.lgs.28/2010;

8. La sottoscrizione del verbale e dell'accordo, qualora la parte non possa firmare mediante firma digitale o non vi sia il consenso di tutti i partecipanti alla sottoscrizione con firma digitale, avviene in modalità analogica in un incontro successivo effettuato in presenza del mediatore, con le procedure previste dalla circolare interna;

9. Se l'accordo raggiunto richiede forma pubblica o atto notarile, l'incontro da remoto è limitato alla definizione dell'accordo, ma la sottoscrizione dell'accordo deve essere autenticata da pubblico ufficiale.

Art. 14- Durata del procedimento

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi dal deposito della domanda presso la Segreteria dell'Organismo, salvo che le parti concordino, prima della scadenza, di proseguire per periodi ulteriori di tre mesi.

2. Nel caso di mediazione di cui all'art. 5, comma 2 o art. 5 quater, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, il procedimento ha una durata di sei mesi dal deposito della domanda, prorogabile una sola volta per un periodo di tre mesi su richiesta di tutte le parti, espressa prima della scadenza del termine.

3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 non è soggetto a sospensione feriale. Esso decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, nel caso del comma 1, e dalla data di deposito dell'ordinanza di adozione dei provvedimenti del giudicante, nel caso del comma 2.

4. La richiesta di proroga deve essere formulata per iscritto da tutte le parti prima della scadenza del termine e deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale o risultante ad esso. L'accordo di proroga deve essere sottoscritto da tutte le parti e dai loro avvocati.



5. Nei procedimenti di mediazione delegata dal giudice, le parti che richiedono la proroga devono depositare copia dell'accordo di proroga anche nel fascicolo del giudizio.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'organismo di mediazione, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore, e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'organismo di mediazione, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

Art. 16 - Proposta del Mediatore

1. In qualunque momento del procedimento, le parti concordemente possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.
2. Prima di formulare la proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs. 28/2010.
3. La proposta è comunicata dal mediatore o dalla segreteria, per iscritto a mezzo posta elettronica certificata, alle parti, le quali faranno pervenire al mediatore, per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione o nel maggiore termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine indicato, la proposta si ha per rifiutata.
4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e conosciuti da tutte le parti del procedimento.
5. In caso di mancata adesione o mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.



Art. 17 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore e dichiarino di non voler ulteriormente procedere nella mediazione;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo;
- f) per superamento del termine di durata del procedimento previsto dalla legge, salvo concorde richiesta di proroga formulata dalle parti prima della scadenza del termine.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

2 bis. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

3. Salvo nel caso di accordo telematico, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale conclusivo è sottoscritto in modalità analogica dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni o l'eventuale impossibilità delle parti di sottoscrivere.

5 bis. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto:

- a) della mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione, specificando se l'assenza è giustificata o ingiustificata;
- b) del rifiuto di sottoscrivere il verbale;
- c) della dichiarazione di una o più parti di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro, indicandone le generalità.

Le annotazioni di cui al presente comma sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 (conseguenze processuali della mancata partecipazione) e dell'art. 13 (spese processuali in caso di rifiuto della proposta).

6. In caso di mediazione telematica, la sottoscrizione del verbale avviene mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. In tale ipotesi, il mediatore, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma digitale e cura il deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo. Le parti ed i loro avvocati cooperano in buona fede e lealmente affinché le firme siano apposte senza indugio e che il documento sia restituito al mediatore.

7. In ogni caso, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o tutti con firma analogica o tutti con firma digitale.

8. In tutte le ipotesi in cui l'accordo non è raggiunto, la mancata sottoscrizione da parte di una o più parti del verbale telematico redatto e trasmesso dal mediatore non osta al deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo, né all'adozione degli adempimenti di chiusura del procedimento. Il mediatore dà atto, nel verbale stesso, della mancata sottoscrizione e, completata la verifica della regolarità formale del documento, procede al deposito presso la segreteria, che segna la conclusione del procedimento.

9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.



SEZIONE V – IL MEDIATORE

Art. 18 - Designazione del mediatore

1. Il mediatore è designato dalla Segreteria secondo criteri predeterminati di rotazione, competenza professionale e specifica esperienza nella materia oggetto della controversia. La Segreteria fissa la data del primo incontro non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti nei casi consentiti dalla legge

2. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 1.

L'eventuale deroga ai criteri ordinari di assegnazione deve essere motivata e annotata nel fascicolo della procedura.

2 bis. La parte istante, può indicare direttamente, nella domanda, il nominativo di un mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'organismo. In tale ipotesi, concorde il responsabile dell'organismo, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata lasciando alla medesima la facoltà, nella compilazione dell'adesione di accettare o meno la richiesta di parte istante. Nel caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, o sia stata precedentemente respinta dal responsabile dell'organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 1.

Le determinazioni del Responsabile dell'Organismo relative alla deroga ai criteri ordinari di assegnazione devono essere motivate e conservate agli atti della procedura

3. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art.3 punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'Organismo, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 1.

Il provvedimento di diniego o di autorizzazione in deroga ai criteri ordinari deve essere motivato e annotato nel fascicolo della procedura

4. In ogni momento la parte ovvero le parti -se congiuntamente- possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche responsabile dell'Organismo, provvederà alla decisione sulla sostituzione e alla nomina, secondo i criteri di cui sopra al punto 1, il membro più anziano del direttivo dell'organismo di mediazione.

Il provvedimento di sostituzione deve essere motivato e conservato agli atti della procedura.

5. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 1.

6. I mediatori debbono essere iscritti all'albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.

7. Il mediatore, ricevuta la designazione, deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.



8. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dal presente articolo.

Art. 19 - Funzioni e compiti del mediatore

- 1.** Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
- 2.** Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve rispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
- 3.** In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
- 4.** Il mediatore, nell'ambito della singola procedura, ha competenza esclusiva nella gestione procedurale della pratica, esercitando i seguenti poteri gestionali:
 - a) conduce gli incontri e gestisce le sessioni congiunte e separate;
 - b) verbalizza gli impegni economici assunti dalle parti;
 - c) informa le parti sull'ammontare delle indennità dovute come individuate dall'OdMF e sui benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato.
In ogni caso, deve risultare chiaramente dal verbale che le parti si impegnano a corrispondere l'importo determinato dall'OdMF nel caso di prosecuzione della procedura oltre al primo incontro e quanto devono integrare in relazione all'accordo al primo incontro ovvero a quello successivo.
 - d) verifica, tramite la Segreteria, l'avvenuto pagamento delle somme necessarie per la prosecuzione;
 - e) segnala tempestivamente al Responsabile ogni criticità connessa a mancati versamenti, richieste di restituzione o recesso unilaterale;
 - f) segnala alla Segreteria e al Responsabile dell'Organismo la necessità di una eventuale rideterminazione del valore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
- 5.** Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di potersi avvalere di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Al momento della nomina dell'esperto, le parti - ai sensi del comma 7 dell'art. 8 D.lgs. 28/2010 - possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.
- 6.** In nessun caso, il mediatore può assumere obblighi economici in nome o per conto dell'Organismo, disporre rinunce, riduzioni o restituzioni delle somme dovute.
- 7.** Altresì non può autorizzare rateizzazioni o dilazioni di pagamento. Ogni richiesta di rateizzazione o dilazione deve essere trasmessa dal mediatore all'Organismo per le decisioni del caso.
- 8.** Informa le parti che in caso di prosecuzione dopo il primo incontro nella procedura di mediazione, la sottoscrizione dell'impegno al pagamento delle relative indennità costituisce clausola vincolante e che una successiva eventuale ritrattazione unilaterale al pagamento non ha l'effetto di annullare retroattivamente l'obbligazione già sorta.

Art. 20- Obblighi del Mediatore, incompatibilità, conflitti di interesse

- 1.** Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo



di mediazione, del Codice Etico, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c., in tema di ricusazione degli arbitri.

2. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione d'indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. A tale scopo, dichiara: "di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerò l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarmi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle mie funzioni".

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

6. Il mediatore è tenuto a comunicare alle parti qualsiasi circostanza di fatto, nonché ogni rapporto con i difensori, che possa anche potenzialmente incidere sulla sua indipendenza. Egli deve inoltre informare senza indugio l'Organismo di ogni motivo di incompatibilità, anche sopravvenuto, affinché possa essere disposta tempestivamente la sua sostituzione.

7. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi **due anni** rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi, da considerarsi quali requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell'Ordine:

a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

c) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

d) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

e) non avere riportato sanzioni disciplinari e non avere in corso procedimenti disciplinari. In tale ultima evenienza è disposta d'ufficio la sospensione e l'affidamento ad altro mediatore di eventuali procedure affidategli.

8. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

9. Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.



- 10.** Il Consiglio dell'Ordine, qualora ritenga di procedere all'accREDITamento di mediatori, sentito il Direttivo dell'organismo di mediazione, definisce i criteri e le modalità per procedere in tal senso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- 11.** Il Direttivo dovrà verificare l'esistenza dei requisiti ed esprimere un giudizio di idoneità dei candidati e del percorso formativo dagli stessi espletato per procedere all'accREDITamento. La valutazione e l'esito della stessa sono rimessi all'insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine.
- 12.** L'accREDITamento avverrà con delibera del Consiglio dell'Ordine, previo parere obbligatorio del Direttivo che sarà vincolante in caso di parere negativo.
- 13.** Ogni valutazione in merito all'accREDITamento di mediatori è riservata al Consiglio dell'Ordine, sentito il Direttivo; la presentazione di un'eventuale domanda, pertanto, non dà diritto ad ottenere l'accREDITamento.
- 14.** Il mediatore non può essere iscritto e svolgere l'attività di mediazione in più di cinque organismi di mediazione iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia, in conformità all'art. 21, comma 1, del DM 150/2023
- 15.** Gli Avvocati che svolgano l'attività di Magistrati onorari ed i Giudici di pace non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.
- 16.** Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

Art. 21 – Cancellazione dall'elenco dei mediatori

- 1.** Costituisce causa di cancellazione dall'elenco dei mediatori tenuto dall'Organismo, oltre ai casi previsti dalla legge:
 - a) La rinuncia scritta;
 - b) Il venir meno dei requisiti di iscrizione previsti dalla legge o dal presente Regolamento;
 - c) L'accertata violazione grave o reiterata degli obblighi di riservatezza, imparzialità, indipendenza, o delle disposizioni del Codice Etico;
 - d) La mancata accettazione, senza giustificato motivo, di tre incarichi consecutivi assegnati dall'Organismo;
 - e) L'inerzia o l'inadempimento grave o reiterato degli obblighi derivanti dall'incarico;
 - f) L'inosservanza degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale previsti dall'art. 7 ter del presente Regolamento;
 - g) La condanna definitiva per delitti non colposi;
 - h) L'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
 - i) La cancellazione o sospensione dall'Albo professionale di appartenenza.
- 3.** Altresì, qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative, ovvero per mancanza dei requisiti di regolarità formale, il Presidente del Tribunale segnala l'irregolarità all'Organismo, il quale può adottare i conseguenti provvedimenti, inclusa la cancellazione del mediatore. La segnalazione è trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui il mediatore è iscritto, per gli eventuali profili di competenza.
- 4** Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce elemento per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel presente regolamento.
- 5.** I provvedimenti di cancellazione vengono assunti dal Consiglio dell'Ordine, sentito il Responsabile dell'Organismo, previa audizione del mediatore.
- 6.** Qualora il Responsabile dell'organismo o un membro del direttivo che ricoprano la carica di mediatore incorrano in cause di cancellazione o di sospensione, la decisione sarà presa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 22 - Formazione dei mediatori



- 1.** L'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo è subordinata al possesso della qualificazione iniziale conseguita attraverso la partecipazione a un corso di formazione ante D.M. 150/2023 ed in regola con i corsi di aggiornamento ovvero un corso di formazione di almeno ottanta ore complessive, di cui quaranta dedicate alla parte teorica e quaranta alla parte pratica, e al superamento di un esame finale della durata di almeno quattro ore.
- 2.** La qualificazione iniziale richiede altresì lo svolgimento di almeno dieci mediazioni sotto la supervisione di un mediatore esperto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23, comma 6, del DM 150/2023.
- 3.** I mediatori che sono avvocati possono essere esonerati dalla frequenza dei moduli del corso di formazione iniziale su "diritto nazionale" e "mediazione demandata dal giudice", ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DM 150/2023.
- 4.** I mediatori iscritti nell'elenco devono assolvere l'obbligo di formazione continua, partecipando a corsi di aggiornamento di almeno diciotto ore per ogni biennio, ai sensi dell'art. 24 del DM 150/2023. L'Organismo attesta biennialmente il rispetto dell'obbligo di formazione continua da parte di ciascun mediatore.
- 5.** L'inosservanza degli obblighi di formazione continua costituisce causa di cancellazione dall'elenco dei mediatori, ai sensi dell'art. 36, lett. I), del DM 150/2023.



SEZIONE VI – ASPETTI ECONOMICI

Art. 23 - Valore della lite e dell'accordo di conciliazione

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile nella domanda sono indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente rideterminato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, qualora nel corso del procedimento sopravvengano nuovi elementi di valutazione o siano allegati nuovi fatti rilevanti. Il mediatore, ove emergano tali elementi o fatti, ne dà specifica evidenza nel verbale, affinché il Responsabile possa procedere agli eventuali aggiornamenti del valore della lite e delle relative indennità.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 24 – Indennità

1. Per il **primo incontro** le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.
- 1 bis.** L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
- 1 ter.** Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 4 comma 3 del presente regolamento.
- 2 Gli importi dovuti a titolo di spese di avvio e le indennità, sono determinate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova sulla base della normativa vigente, ed allegate nella tabella allegata al presente Regolamento che costituisce la tariffa applicata dall'Organismo.
3. Gli importi come determinati nella tariffa sopra richiamata, debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione entro il primo incontro.
4. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 D.lgs. n. 28/2010.
5. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui al comma 1, 1 bis e 1 ter.
6. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tariffa vigente maggiorate del 10%.



7. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tariffa allegata, maggiorate del 25%.
8. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di prosecuzione calcolate secondo la tariffa vigente.
9. Le parti sono **solidalmente** obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione al primo incontro o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.
10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, quali spese di avvio e di mediazione, nonché le ulteriori spese di mediazione, dovute quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono ridotte di un quinto.
11. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova adotta il tariffario per la mediazione sulla base delle vigenti disposizioni di legge e su proposta dell'Organismo.
12. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, gli stessi si considerano come una parte unica ai sensi della normativa vigente in materia. L'unicità del centro di interessi è ravvisabile quando due o più soggetti sono portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario, tale che non possa configurarsi tra le stesse una situazione di conflitto, anche solo potenziale.
13. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.
14. Il mancato pagamento delle spese e delle indennità non è di ostacolo allo svolgimento della mediazione obbligatoria, ma dà diritto al recupero forzoso delle somme da parte dell'Organismo di Mediazione.
15. Il compenso spettante **all'esperto** nominato ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.lgs. 28/2010 è liquidato sulla base degli usi locali e, ove esistenti, delle tabelle dei compensi dei C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Genova. Il compenso così determinato è posto a carico delle parti ed è da esse corrisposto direttamente all'esperto entro la chiusura del procedimento di mediazione.
- 15 bis. Il compenso dell'esperto è separato e aggiuntivo rispetto alle indennità di mediazione.

Art. 25 – Rateizzazione delle indennità

1. Su richiesta della parte, le spese di mediazione dovute per la prosecuzione del procedimento possono essere ammesse a rateizzazione, previa valutazione dell'Organismo.
- 1 bis. Il Mediatore dà atto a verbale dell'eventuale presentazione dell'istanza di rateizzazione delle indennità da parte della parte interessata, provvedendo altresì a darne immediata comunicazione alla Segreteria ai fini delle valutazioni e degli adempimenti di competenza.
- 1 ter. La parte che intenda richiedere la rateizzazione delle indennità deve presentare all'Organismo apposita istanza motivata, debitamente giustificata e corredata da idonea documentazione comprovante la situazione reddituale e patrimoniale, nonché eventuali spese significative ai fini della valutazione della richiesta.
2. L'Organismo, nella persona del Responsabile o del Direttivo, ha la facoltà di autorizzare dilazioni o rateizzazioni che non comportino rinuncia al credito. Qualora la richiesta di rateizzazione presenti profili di particolare rilevanza o complessità, la decisione definitiva sarà rimessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.
3. Restano in ogni caso dovute e devono essere versate integralmente, al momento della richiesta di rateizzazione, le spese vive documentate, nonché ogni eventuale costo già sostenuto dall'Organismo.



4. Il saldo totale delle spese di mediazione rateizzate deve essere effettuato entro e non oltre il momento della consegna del verbale conclusivo del procedimento di mediazione, a prescindere dal relativo esito, sia esso positivo (conciliazione) o negativo (mancata conciliazione).

5. Il Mediatore non può autorizzare rateizzazioni o dilazioni di pagamento.

6. In particolare la Disciplina della Rateizzazione delle Spese di Mediazione è la seguente:

1. Rateizzazione Standard delle Spese di Mediazione.

- Su richiesta motivata della parte (o delle parti), le spese di mediazione dovute per la prosecuzione del procedimento (ovvero l'indennità di cui all'Art. 24, punti 10, 11 e 12 del Regolamento), possono essere rateizzate fino a un massimo di cinque (5) rate mensili.

- Le spese vive documentate restano in ogni caso dovute e versate integralmente al momento della richiesta di rateizzazione.

- Il saldo totale delle spese rateizzate dovrà essere effettuato entro e non oltre il momento della consegna del verbale conclusivo del procedimento di mediazione, sia che l'esito sia positivo (conciliazione) che negativo (mancata conciliazione).

2. Richieste di Rateizzazione Non Standard – Competenza del Direttivo.

- Qualora pervenga all'Organismo una richiesta di rateizzazione che si discosti dai termini e dalle condizioni standard definite al punto 1 (ad esempio, un numero superiore a 5 rate o una dilazione del saldo oltre la consegna del verbale conclusivo), la decisione sull'accoglimento o sul rifiuto della richiesta è rimessa al vaglio e alla determinazione del Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense e Formazione.

- Il Mediatore non può autorizzare rateizzazioni o dilazioni di pagamento senza il previo assenso del Responsabile dell'Organismo, il quale, in caso di richieste non standard, provvederà a sottoporre la questione al Direttivo.

3. Casi Eccezionali e Rimessione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA).

- Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione non standard presenti profili di particolare rilevanza o complessità, o comporti una potenziale rinuncia o riduzione del credito dell'Organismo (la cui rappresentanza legale è detenuta in via esclusiva dal Presidente del COA in carica pro tempore), il Direttivo dell'Organismo potrà, in via eccezionale, rimettere la decisione definitiva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova per le necessarie determinazioni.

- Fino alla decisione finale degli organi competenti (Direttivo o COA), l'obbligo di pagamento rimane fermo

Art. 26 – Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del Dlgs. 28/2010, al cittadino italiano non abbiente, il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

1 bis. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

1 ter. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e



regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

3. L'ammissione al patrocinio può essere chiesta al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.

4. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente.

5. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

6. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

7. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 DLvo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

8. Non sono coperte dal patrocinio a spese dello Stato le somme dovute per il compenso dell'esperto nominato nel corso del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Dlgs. 28/2010.

Tali spese restano integralmente a carico delle parti, in proporzione o secondo la ripartizione da esse concordata

9. Sono sempre dovute all'Organismo le spese vive documentate.



SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Norme finali

- 1.** Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento e dallo statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le prassi, circolari, protocolli e linee guida previste dall'Organismo.
- 2.** Il presente regolamento deve essere emendato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del verbale in cui è stato presentato.